



COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

Bruxelles, 19.10.1995
COM(95) 479 def.

95/0253 (ACC)
95/0254 (COD)

Proposta di

REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio
del 9 dicembre 1992 relativo all'esportazione di beni culturali**

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

**che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993
relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio
di uno Stato membro**

(presentate dalla Commissione)

RELAZIONE**I. Introduzione****A. L'obiettivo del regolamento e della direttiva**

Per conseguire la realizzazione di "uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci" prevista all'articolo 7A del trattato CE, la Comunità ha stabilito due misure d'accompagnamento nel settore dei beni culturali:

- il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali(1),
- la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro(2).

Questi due strumenti intendono offrire una tutela complementare, a livello comunitario, alle misure che ciascuno Stato membro ha il diritto di adottare, ai sensi e nei limiti dell'articolo 36 del trattato CE, per garantire la tutela del proprio patrimonio nazionale. Il campo d'applicazione di questa tutela complementare è definito di concerto nelle categorie di beni culturali indicate negli allegati identici del regolamento e della direttiva, affinché a un determinato bene culturale sia garantita la medesima protezione a prescindere dallo Stato membro in cui si trova:

- l'esportazione di un bene culturale appartenente ad una categoria dell'allegato è subordinata alla presentazione della licenza d'esportazione di cui al regolamento, a prescindere dallo Stato membro in cui il bene viene messo in vendita e dallo Stato membro di provenienza;
- un bene culturale appartenente a una delle categorie dell'allegato (uscito illegalmente dal territorio di uno Stato membro e definito "patrimonio nazionale" da tale Stato) può essere restituito in conformità della direttiva in qualunque Stato venga ritrovato.

(1) GU n. L 395 del 31.12.1992, pag. 1.

(2) GU n. L 74 del 27.3.1993, pag. 74.

In altre parole, un bene culturale appartenente a una categoria dell'allegato dev'essere soggetto in tutta la Comunità al medesimo trattamento e alla medesima tutela in materia di esportazione e di restituzione.

B. La questione di acquerelli, pastelli e guazzi

Il comitato consultivo per i beni culturali, istituito per assistere la Commissione nell'applicazione del regolamento in generale (articolo, 8) e nell'esame di tutti i problemi connessi all'applicazione dell'allegato della direttiva (articolo 17), ha constatato che il testo attuale dell'allegato non garantisce detto trattamento identico ad acquerelli, pastelli e guazzi. Ciò è dovuto al fatto che le varie versioni linguistiche dell'allegato, legate alla diverse tradizioni artistiche degli Stati membri, presentano alcune divergenze, illustrate in dettaglio al punto 2 della relazione.

Poiché questo diverso trattamento contrasta con l'obiettivo perseguito dal regolamento e dalla direttiva, nonché con la volontà degli Stati membri confermata in sede di comitato consultivo, è opportuno apportare all'allegato le necessarie modifiche per garantire il medesimo trattamento ad acquerelli, pastelli e guazzi ai sensi del regolamento e della direttiva.

C. La portata e il calendario della presente modifica

Tanto il regolamento quanto la direttiva prevedono che ogni tre anni il Consiglio ne valuti l'efficacia e che in tale occasione esso, su proposta della Commissione, proceda agli eventuali adeguamenti. Entrambi gli atti prevedono che in ogni caso il Consiglio, su proposta della Commissione, effettui ogni tre anni l'esame e, ove necessario, la rivalutazione degli importi indicati nell'allegato.

Questa duplice operazione triennale verrà effettuata per la prima volta nel 1996.

Non è possibile, però, attendere questa valutazione triennale per trovare una soluzione alle difficoltà incontrate in materia di acquerelli, pastelli e guazzi. Le divergenze tra le varie versioni linguistiche contrastano infatti con l'obiettivo perseguito dal regolamento e dalla direttiva e debbono quindi essere eliminate al più presto.

La presente proposta si limita a offrire una soluzione precisa al problema di acquerelli, pastelli e guazzi. La soluzione adottata dovrà inoltre rispettare il più possibile l'equilibrio stabilito dal Consiglio nell'allegato del 1992.

Altri eventuali miglioramenti dei dispositivi istituiti dal regolamento e dalla direttiva, o qualsiasi altra modifica dell'allegato, verranno presi in considerazione nel quadro della valutazione triennale.

II. Acquerelli, pastelli e guazzi

A. Le categorie di beni culturali interessate

Il comitato consultivo per i beni culturali ha constatato che la collocazione di acquerelli, guazzi e pastelli nelle categorie dell'allegato comune al regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio e alla direttiva 93/7/CEE del Consiglio, varia nei diversi Stati membri. Alcuni di essi ritengono che tali beni rientrino nella categoria 3, essendo chiaramente dipinti e comunque non disegni, mentre altri Stati, con una tradizione artistica leggermente diversa, li hanno sempre considerati disegni e ritengono che essi possano appartenere soltanto alla categoria 4. Il valore fissato per quadri e pitture della categoria 3 è pari a 150 000 ECU, mentre per i disegni della categoria 4 ammonta solamente a 15 000 ECU. Per evitare gravi distorsioni, occorre chiaramente che tutti gli Stati membri riservino il medesimo trattamento agli stessi oggetti d'arte.

~ Alla categoria 3 appartengono "quadri e pitture fatti interamente a mano o su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale", mentre

~ alla categoria 4 appartengono "mosaici ... e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia".

La terminologia dell'allegato si basa vagamente su quella della nomenclatura combinata.

B. Analisi linguistica

Dall'analisi risulta chiaramente che la terminologia della nomenclatura (voce 9701) non aiuta in alcun modo a risolvere la questione, poiché prodotti appartenenti, per definizione, alla stessa gamma generica presentano descrizioni alquanto diverse nelle varie versioni linguistiche. A titolo puramente indicativo, riportiamo le versioni inglese, francese e tedesca.

- ~ L'inglese parla di : "Paintings, drawings and pastels".
- ~ Il francese recita : "Les tableaux (quadri), les peintures (dipinti) ou les dessins (disegni)".
- ~ Il tedesco è : "Gemälde [dipinti] (z.B. Ölgemälde [oli], Aquarelle [acquerelli], Pastelle [pastelli]) und Zeichnungen [disegni]".

Il fatto che non si tratti di una traduzione letterale non è particolarmente importante sotto il profilo tariffario, poiché tutte queste merci sono soggette allo stesso regime ed è sufficiente operare una distinzione tra quelle "fatte interamente a mano" e le "altre". In base al testo tedesco, gli acquerelli non possono essere classificati come disegni. Tanto nel testo inglese quanto nel testo tedesco i pastelli non vengono classificati come disegni. Essi appartengono a una categoria distinta per l'inglese, mentre per il tedesco si tratta di "dipinti".

Le versioni inglese e tedesca dell'allegato del regolamento non corrispondono tuttavia alla nomenclatura combinata poiché entrambi parlano di "quadri e dipinti" (Pictures and Paintings - Bilder und Gemälde) alla categoria 3 e di "disegni" (Drawings - Zeichnungen) alla categoria 4. N.B.: si tratta probabilmente di un errore dovuto alla traduzione di un testo originale francese, piuttosto che al confronto con la terminologia della nomenclatura combinata. Ciò non incide comunque sulla situazione.

C. Confronto tra categorie

Dato che il termine "Pictures/Tableaux/Bilder" riguarda tanto i dipinti quanto i disegni, la tendenza sarebbe quella di far rientrare nella categoria 3 tutto ciò che non sia un "drawing/dessin/Zeichnung" della categoria 4. Ma che cos'è un disegno? Al riguardo, sembrerebbero esistere almeno due scuole di pensiero distinte e incompatibili.

Molti considerano le opere realizzate con colori ad acqua, guazzi e pastelli (gessi colorati) come disegni, ai quali si applica un valore limite di 15 000 ECU. Questa posizione sembrerebbe prevalere almeno in Francia, Belgio, Grecia e Paesi Bassi, e tiene conto probabilmente più della natura dei materiali che della tecnica impiegati. I leganti o agglutinanti aggiunti ai pigmenti evaporano lasciando essenzialmente una polvere secca, come nelle opere realizzate con inchiostro, a matita, carboncino o gesso - i principali materiali utilizzati per i disegni propriamente detti. Un dizionario consultato ha infatti l'accortezza di osservare che "per tradizione acquerelli e guazzi sono chiamati disegni".

Questa prudente osservazione deriva dal fatto che l'altra scuola di pensiero sembra basare la distinzione soprattutto sulla tecnica d'applicazione. L'elemento essenziale del disegno è l'impiego di linee e superfici "tracciate". La pittura consiste invece nell'applicazione di strati di colore (anche bianco e nero) sull'intera superficie o su parte di essa. Al limite tra le due categorie si potrebbero collocare i pastelli (e le matite colorate?) che presentano una superficie interamente coperta dal materiale e quindi somigliante in qualche modo al dipinto. È forse per questo motivo che il testo inglese considera i pastelli a parte, non assimilandoli né a disegni né a dipinti, e che quello tedesco afferma chiaramente che i pastelli sono dipinti. Da questo punto di vista, prevalente soprattutto nel Regno Unito, in Irlanda e in Germania, gli acquerelli e i guazzi (e forse i pastelli) sono dipinti e rientrano nella soglia dei 150 000 ECU.

Da questa analisi alquanto limitata della situazione, emerge che è alquanto improbabile che gli esperti possano trovare una definizione "logica" e reciprocamente accettabile di disegno che comprenda o escluda acquerelli, pastelli e guazzi, e che soddisfi tutti i punti di vista.

D. La soluzione

La fondamentale differenza di trattamento di acquerelli, guazzi e pastelli nei vari Stati membri, dovuta ad interpretazioni artistiche del testo diverse ma altrettanto valide, deve essere affrontata senza attendere la prima relazione triennale (cfr. punto C).

La Commissione ritiene che sia ancora troppo presto per esaminare i valori limite dopo due soli anni di funzionamento, e che non sia auspicabile proporre modifiche di una o più di esse o introdurre una nuova categoria. Dato però che in questo caso specifico non ci sono alternative, la modifica andrebbe limitata allo stretto necessario per risolvere il problema immediato.

Per decidere a quale categoria appartengano acquerelli, guazzi e pastelli, occorre tuttavia tener conto delle conseguenze pratiche di tale operazione. È stato fatto notare alla Commissione che è raro che acquerelli, guazzi e pastelli raggiungano a un'asta lo stesso prezzo di un dipinto ad olio o a tempera (non dobbiamo dimenticare che stiamo parlando di dipinti di almeno cinquant'anni). In genere, tali prezzi sembrano avvicinarsi maggiormente a quelli dei disegni, ma tendono ad essere superiori. Se dette opere venissero incluse nella categoria 3 come dipinti, praticamente nessuna di esse richiederebbe una licenza d'esportazione comunitaria. A prima vista, quindi, sembrerebbe preferibile includerli nella categoria 4 e trattarli come disegni, ma ciò sarebbe inaccettabile per alcuni Stati membri, a causa del lavoro amministrativo che l'operazione comporta. Rispetto a quanto avviene ora, infatti, gli Stati dovrebbero rilasciare molte più licenze per beni che non considerano di particolare valore culturale.

Occorrerebbe quindi creare una nuova categoria per acquerelli, guazzi e pastelli con una soglia adeguata. È chiaro che un valore troppo elevato renderà più difficile l'accordo tra gli Stati membri, mentre un valore troppo basso comporterà un maggiore carico di lavoro a livello amministrativo, giacché dovranno essere rilasciate licenze per opere che non hanno in realtà un grande valore artistico. La Commissione ritiene che, alla luce delle discussioni tra Stati membri in sede di comitato consultivo, la nuova soglia dovrebbe essere compresa tra 15 000 e 150 000 ECU per essere accettata da questi, anche se a malincuore, quale soluzione di compromesso. La Commissione propone quindi una soglia di 30 000 ECU per la nuova categoria.

Proposta di
REGOLAMENTO (CE) DEL CONSIGLIO

**che modifica l'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio del
9 dicembre 1992 relativo all'esportazione di beni culturali**

95/0253 (ACC)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione (1)

visto il parere del Parlamento europeo(2)

visto il parere del Comitato economico e sociale(3)

considerando che, date le diverse tradizioni artistiche nella Comunità, acquarelli, guazzi e pastelli sono considerati secondo criteri differenti come pitture o disegni; che la categoria 4 dell'allegato del regolamento n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali(4) comprende disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia e che la categoria 3 comprende quadri e pitture fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale; che i valori applicabili a queste due categorie sono diversi; che all'interno del mercato unico acquerelli, guazzi e pastelli potrebbero ricevere un trattamento notevolmente diverso a seconda dello Stato membro nel quale si trovano; che, ai fini dell'applicazione del regolamento, occorre decidere a quale categoria essi appartengano per garantire un'applicazione uniforme dei valori in tutta la Comunità;

(1) GU n. C 1995, pag. ...

(2) GU n. C ... 1995, pag. ...

(3) GU n. C ... 1995, pag. ...

(4) GU n. L 395 del 31.12.1992, pag. 1.

considerando che l'esperienza dimostra che acquerelli, guazzi e pastelli tendono a raggiungere prezzi più elevati di quelli dei disegni e alquanto inferiori a quelli di dipinti ad olio e a tempera; che è pertanto opportuno creare una nuova categoria per acquerelli, guazzi e pastelli, con un valore di 30 000 ECU, affinché le opere più importanti richiedano una licenza di esportazione senza tuttavia imporre alle autorità competenti un carico di lavoro amministrativo ingiustificato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio è modificato nel modo seguente:

a) Al punto A:

i) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

"Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria 3A o 4, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale"

ii) è inserito il nuovo punto 3A seguente:

"3A. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto"

iii) il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

"Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 e 2, realizzati interamente a mano, con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia"

b) Al punto B:

è inserita una nuova categoria

"30 000

-3A (acquerelli, guazzi e pastelli)".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile dal 1° settembre 1995.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles,

Per il Consiglio

Il Presidente

Proposta di
DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO
che modifica l'allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993
relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio
di uno Stato membro

95/0254 (COD)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100A,

vista la proposta della Commissione(1),

visto il parere del Comitato economico e sociale(2),

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189 B del trattato,

considerando che, date le diverse tradizioni artistiche nella Comunità, acquarelli, guazzi e pastelli sono considerati secondo criteri differenti come pitture o disegni; che la categoria 4 dell'allegato del regolamento n. 3911/92 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali(3) comprende disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia e che la categoria 3 comprende quadri e pitture fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale; che i valori applicabili a queste due categorie sono diversi; che all'interno del mercato unico acquerelli, guazzi e pastelli potrebbero ricevere un trattamento notevolmente diverso a seconda dello Stato membro nel quale si trovano; che, ai fini dell'applicazione del regolamento, occorre decidere a quale categoria essi appartengano per garantire un'applicazione uniforme dei valori in tutta la Comunità;

(1) GU n. C, ... 1995, pag..

(2) GU n. C, ... 1995, pag. .

(3) GU n. L 395 del 31.12.1992, pag. 1.

considerando che l'esperienza dimostra che acquerelli, guazzi e pastelli tendono a raggiungere prezzi più elevati di quelli dei disegni e alquanto inferiori a quelli di dipinti ad olio e a tempera; che è pertanto opportuno creare una nuova categoria per acquerelli, guazzi e pastelli, con un valore di 30 000 ECU, affinché le opere più importanti uscite illecitamente dal territorio di uno Stato membro possano essere restituite,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

L'allegato della direttiva 93/7/CEE del Consiglio è modificato nel modo seguente:

a) Al punto A:

i) il punto 3 è sostituito dal testo seguente:

"Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alla categoria 3A o 4, fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale"

ii) è inserito il nuovo punto 3A seguente:

"3A. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto"

iii) il punto 4 è sostituito dal testo seguente:

"Mosaici, diversi da quelli delle categorie 1 e 2, realizzati interamente a mano, con qualsiasi materia, e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materia"

b) Al punto B:

è inserita una nuova categoria

"30 000

-3A (acquerelli, guazzi e pastelli)".

Articolo 2

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi dalla sua adozione. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate da un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

Articolo 3

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Parlamento europeo

Il Presidente

Per il Consiglio

Il Presidente

ISSN 0254-1505

COM(95) 479 def.

DOCUMENTI

IT

16

N. di catalogo : CB-CO-95-520-IT-C

ISBN 92-77-94386-6

Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee

L-2985 Lussemburgo